

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA**



Dipartimento della Protezione Civile

PROT. N. 83460 DEL 26 NOV 2014



Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia

**CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE
CIVILE E IL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI
DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA SICILIA**

VISTI:

- la Legge 24 febbraio 1992, n°225 e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo n°112/1998 ;
- la Legge regionale n°14/1998;
- la Legge regionale n°10/2000;
- la Legge n°100 del 12.7.2012 e ss.mm.ii.;
- il D.P. Reg. n°786 del 25.02.2013;
- il D.P.Reg. n°534/GAB del 31.10.13;

PREMESSO CHE:

- la legge 24 febbraio 1992, n°225 e ss.mm.ii., istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile “al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”;
- l'art.3, comma 1, della Legge 225/92 stabilisce che “sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni'altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza (...)”;
- il Sistema di Protezione civile è fondato sui principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità e si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, regionale, provinciale, comunale e delle comunità montane;
- gli Ordini Professionali, ai sensi della Legge 225/92, art.6, co.2 e ss.mm.ii., sono componenti del Sistema di Protezione civile e, pertanto, concorrono all'espletamento delle attività ad esso relative;
- la rappresentanza istituzionale dei Dottori Agronomi e Forestali si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, attraverso il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali e viene esercitata con il supporto e la collaborazione delle rispettive strutture organizzative a livello regionale;
- l'art. 108 comma 1 lettera a) del D.Leg.vo 31.3.1998 n°112 prevede che alle regioni siano, tra l'altro, assegnate funzione relative alla predisposizione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- la Legge regionale 31.8.1998 n°14 “Norme in materia di protezione civile” all'art. 1

stabilisce che “le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio regionale nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni (...) costituiscono materia di prevalente interesse regionale”;

- il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (CONAF), ha siglato un protocollo d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile in data 23 gennaio 2014 finalizzato ad incentivare forme di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di comune interesse nel campo della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, in relazione alle competenze e peculiarità delle attività svolte dai professionisti in argomento;
- l'obiettivo di tale protocollo d'intesa è quello di alimentare, nel rispetto della legge 24/02/1992, n°225, un efficiente rapporto di collaborazione del CONAF e dei suoi 14 dipartimenti con gli organismi nazionali e regionali della Protezione Civile, sia in emergenza che in regime ordinario, mettendo in campo professionalità qualificate e costantemente aggiornate;
- anche nell'ambito della Regione Siciliana, si ravvisa la necessità di coordinare ai diversi livelli istituzionali e di supporto, le attività di Protezione civile e quelle alle quali sono preposti Dottori Agronomi e Forestali siciliani, con la collaborazione e il supporto del Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia;
- l'art. 10 della Legge regionale 31.8.1998 n°14 prevede che “per le finalità della presente legge, il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'assessore delegato alla Protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o Enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della Protezione civile di cui all'art.11 della L. 24 febbraio 1992, n°225 per la fornitura di mezzi e servizi, e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere”;
- l'art.2 comma 2 della L.R. 10/2000 “ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa...”;
- il D.P.Reg. n°534/GAB del 31.10.13 delega il Dirigente Generale pro-tempore alla firma di convenzioni e protocolli d'intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge regionale 31.8.1998 n°14;

CONSIDERATO CHE:

- è intendimento del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e dei Dottori Agronomi e Forestali, rappresentati dal Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia, promuovere rapporti di reciproca collaborazione per approfondire tematiche di comune interesse in materia di protezione civile, con particolare riferimento a tutti gli aspetti di competenza relativi alle fasi di previsione e prevenzione, di gestione e superamento delle emergenze, garantendo una funzione di coordinamento affinché tutte le iniziative, individuali e associative, si svolgano nella maniera più qualificata e coordinata possibile;
- il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, anche attraverso i Servizi competenti per territorio, è interessato, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, a sviluppare tale qualificata collaborazione con gli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Province Siciliane, con l'obiettivo di:
 - accrescere la cultura di protezione civile anche attraverso la promozione e l'organizzazione congiunta di convegni, corsi di formazione e iniziative informative ed editoriali;

- approfondire le conoscenze, eventualmente su base provinciale, sul rischio incendio e su quello idrogeologico a cui è soggetto il territorio regionale, anche attraverso la promozione di studi, ricerche e progetti specifici;
- promuovere attività di formazione per Dottori Agronomi e Forestali che possano essere rapidamente disponibili in caso di emergenza per lo svolgimento di specifiche attività di ripristino di condizioni ambientali, nel rispetto delle competenze professionali;
- attivare la costituzione di appositi elenchi di professionisti disponibili a partecipare alle attività in emergenza e post-emergenza, garantendone la disponibilità operativa in particolar modo durante le campagne di sopralluoghi di contesti interessati da eventi calamitosi e/o antropici;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

nell'ottica di un Sistema Regionale integrato di Protezione Civile e nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, al fine di regolare le modalità di collaborazione fra le due componenti di Protezione Civile ed i relativi oneri economici, l'anno duemilaquattordici, il giorno 26 del mese di novembre, presso il Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana in Palermo, via G. Abela, 5,

TRA

l'ing. Calogero Foti, Dirigente Generale, Capo del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, di seguito indicato come "Dipartimento",

E

Il dr. agr. Corrado Vigo, Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia, di seguito indicata come "Federazione";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto.

Il Dipartimento, anche attraverso i Servizi competenti per territorio, e la Federazione, s'impegnano reciprocamente a collaborare nell'ambito di un programma di attività volto ad approfondire tematiche di comune interesse in materia di protezione civile, con particolare riferimento a tutti gli aspetti relativi alle fasi di previsione e prevenzione, di gestione e superamento delle emergenze e alla conoscenza sui rischi a cui è soggetto il territorio regionale, di competenza delle figure professionali in argomento. S'impegnano, altresì, a garantire una funzione di coordinamento affinché tutte le iniziative, individuali e associative, si svolgano nella maniera più qualificata e coordinata possibile.

Art. 2 – Organizzazione.

Il Dipartimento e la Federazione si impegnano a collaborare per la promozione e l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e iniziative informative ed editoriali sui temi della protezione civile, nonché a organizzare un programma di formazione professionale per lo svolgimento di specifiche attività correlate all'oggetto della presente convenzione.

Art.3 - Finalità.

La Federazione svolgerà attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle rispettive attività in ambito di protezione civile.

Il Dipartimento organizzerà iniziative periodiche di formazione e addestramento professionale, pianificazione e valutazione preventiva dei rischi, rivolte agli iscritti agli Ordini dei dottori

Agronomi e Forestali, eventualmente anche avvalendosi di strutture e attrezzature messe a disposizione degli Ordini stessi.

Il Dipartimento provvederà, inoltre, ad effettuare corsi di aggiornamento periodici riservati ai responsabili dei settori di protezione civile degli Ordini provinciali, secondo i tempi e le modalità da concordare con il Presidente della Federazione o da persona appositamente delegata.

Art.4 – Attività.

Al verificarsi di eventi calamitosi che abbiano provocato danni al territorio, il Dipartimento può avvalersi della collaborazione degli Ordini che costituiranno un apposito elenco di professionisti, debitamente formati, disponibili a partecipare, su base volontaria, alle attività in emergenza e post-emergenza e in particolar modo alle campagne di sopralluoghi, nonché, con riferimento alle specifiche professionalità, alla verifica degli scenari di rischio potenziale per la salvaguardia dell'incolumità collettiva con la definizione degli interventi, anche temporanei, di mitigazione delle criticità, o per l'attivazione di presidi operativi di protezione civile.

Art.5 -Attività di formazione.

L'attività di formazione sarà resa da entrambe le parti della presente convenzione.

Essa potrà essere espletata con cicli formativi articolati all'interno di una più ampia programmazione, o con singoli interventi mirati alla trattazione di specifiche tematiche. In ogni caso l'attività di docenza sarà a titolo gratuito: sia quella resa dal Dipartimento in materia di Protezione civile in favore dei dottori Agronomi e Forestali, sia quella da loro svolta a beneficio dei dipendenti del Dipartimento, avente ad oggetto tematiche correlate alle attività di Protezione civile.

Per quanto concerne l'organizzazione di convegni e incontri di studio, essi saranno organizzati secondo il calendario concordato, con la partecipazione di eventuali altre componenti del Sistema, e alla loro conclusione sarà possibile trarre spunto dalle argomentazioni svolte per la redazione di atti d'indirizzo o di linee guida in favore degli Enti locali.

È espressamente prevista la possibilità di tavoli tecnici che abbiano all'ordine del giorno tematiche di particolare rilievo, e il cui risultato potrà essere divulgato anche all'esterno con le modalità che si riterrà opportuno adottare, previo assenso dei partecipanti.

L'attività di formazione, anche al fine di eventuali collaborazioni del Sistema nazionale di Protezione civile, è preferibile che avvenga in raccordo con il D.P.C..

E, altresì, prevista la possibilità di periodi di tirocinio formativo a titolo gratuito, della durata di sei mesi, da svolgere presso il Dipartimento, sotto la supervisione di un tutor interno e di uno nominato dalla Federazione, al termine dei quali sarà redatta una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Art. 6 - Crediti formativi.

Ai docenti coinvolti nelle lezioni saranno riconosciuti crediti formativi, così come ai destinatari delle suddette attività, secondo le modalità previste dalla normativa in materia e dai regolamenti adottati dagli Ordini professionali.

L'attività di docenza svolta dal personale del Dipartimento presso gli Ordini, oltre a far maturare crediti formativi, costituirà titolo oggetto di valutazione.

Art. 7 - Esercitazioni e addestramento professionale.

Il Dipartimento organizzerà periodicamente esercitazioni e iniziative di addestramento professionale, rivolte agli iscritti agli Ordini regionali dei dottori Agronomi e Forestali con particolare riguardo alla valutazione preventiva dei rischi idrogeologico, d'incendio, eventualmente anche avvalendosi di strutture, attrezzature e organizzazioni messe a disposizione dagli Ordini stessi.

Saranno pure espletate specifiche attività di valutazione del danno e dei costi conseguenti per il ripristino di condizioni ambientali di normalità.

Art.8 – Attività di formazione e divulgazione della cultura della prevenzione e del soccorso all'interno d'istituti scolastici.

Nell'ambito delle attività che il Dipartimento solitamente svolge in contesti scolastici, in modo da favorire la crescita della consapevolezza dei rischi circostanti, naturali o antropici, e l'adozione delle cautele da adottare preventivamente, potranno essere chiamati a collaborare anche gli iscritti agli Ordini dei dottori Agronomi e Forestali, in modo da completare gli interventi formativi anche sotto il profilo delle relative competenze.

L'elaborazione e i contenuti di eventuale materiale divulgativo sarà concordata dagli organizzatori delle iniziative, con l'eventuale contributo dell'Ufficio scolastico regionale.

Art. 9 – Modalità di attivazione.

I dottori Agronomi e Forestali che abbiano dato la loro disponibilità alle attività previste dall'art. 4, saranno inseriti in appositi elenchi tenuti dagli Ordini territorialmente competenti e comunicati al Dipartimento. I professionisti, in regola con l'attività formativa prevista dall'art. 5, saranno iscritti negli elenchi sopradetti, che conterranno le loro generalità, i recapiti telefonici fissi e mobili, gli indirizzi di posta elettronica, al fine di consentire la rapida attivazione in caso di crisi.

I dottori Agronomi e Forestali di cui all'art. 4 opereranno sulla base di specifiche comunicazioni o provvedimenti che il Dipartimento, anche attraverso i Servizi competenti per territorio, farà pervenire all'Ordine competente.

Art.10- Dispositivi di sicurezza individuale e dispositivi utili all'identità visiva.

I dottori Agronomi e Forestali che svolgeranno attività di sopralluogo dovranno essere muniti dei propri dispositivi di protezione individuale, e di dispositivi utili all'identità visiva forniti dal Dipartimento.

Art.11- Copertura assicurativa.

L'Ordine provvederà a verificare che gli Agronomi, di volta in volta chiamati per le attività di supporto a seguito del presente Protocollo, abbiano già stipulato una polizza assicurativa che copra tutte le responsabilità civili derivanti dallo svolgimento di tali specifiche mansioni, nonché alla gestione dell'informazione ai professionisti in elenco.

Art. 12 – Durata.

La convenzione ha durata di un anno a decorrere dal giorno della registrazione alla Ragioneria generale della Regione Siciliana, salvo disdetta di una delle parti da comunicare entro 30 giorni dalla richiesta di cessata collaborazione. La presente convenzione s'intende tacitamente rinnovata annualmente, salvo espressa rinuncia da parte Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia e, comunque, previa verifica dell'assenza di nuovi sopraggiunti fattori ostativi al suo mantenimento o che ne impongano l'eventuale modifica.

Art. 13 – Risorse finanziarie.

Le attività oggetto della presente convenzione sono rese dai dottori Agronomi e Forestali a titolo gratuito.

Il Dipartimento contribuisce comunque al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dei suddetti interventi facendosi carico di una spesa presunta fino all'importo massimo di 10.000,00 (diecimila) Euro, da utilizzare secondo le modalità di seguito indicate.

Durante la fase d'emergenza è previsto che i pasti siano consumati presso il servizio mensa ubicato all'interno dei campi e delle strutture di accoglienza allestite dal Dipartimento.

In condizioni di normalità, o in assenza di tali strutture durante la fase emergenziale, a coloro che siano stati impegnati per almeno 6,30 ore giornaliere, viene fornito dal Dipartimento un buono pasto giornaliero a persona, in analogia al trattamento riservato ai volontari di Protezione civile.

Il rimborso per le spese di carburante viene invece corrisposto secondo il consumo medio calcolato

sulla base dei chilometri effettivamente percorsi, deducibili dal foglio di marcia in dotazione a ciascun mezzo del Dipartimento, e fornito dallo stesso per essere restituito debitamente compilato anche in caso di utilizzo di mezzi personali. Tale rimborso è subordinato alla presentazione di un'analitica relazione sull'attività resa.

E', altresì, previsto l'eventuale acquisto da parte del DRPC di materiale utile alle attività in convenzione da fornire ai professionisti che collaboreranno.

Il Dipartimento si farà carico dei costi necessari per l'acquisto di pettorine multitasche e caschi, riportanti il logo del DRPC e la scritta "AGRONOMO".

Art. 14- Controversie.

Le parti concordano di definire bonariamente le controversie derivanti dal presente convenzione e, ove ciò non fosse possibile, il Foro competente è quello di Palermo. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 15 – Revoca e recesso.

Il Dipartimento si riserva il diritto di revocare l'erogazione del contributo e di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, previa diffida, in presenza di gravi inadempienze nello svolgimento delle attività oggetto della stessa.

Art. 16 – Normativa di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore e alle norme del Codice Civile.

Art.17- Registrazione.

Il presente atto redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt.5, 6, 39 e 40 del D.p.r.131 del 26.4.1986. Le spese della registrazione sono eventualmente a carico di chi la richiede.

Art. 18 – Pubblicità .

Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento, della Federazione e degli Ordini professionali competenti per territorio.

Il Presidente del Consiglio della Federazione
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi
e Forestali della Sicilia

Luca Vigo

Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento



Esposito